

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 maggio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2017, n. 15.

Bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2016. (17R00509) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 ottobre 2017, n. 39.

Modifica del regolamento relativo alla denominazione e alle competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano. (17R00489) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2017, n. 34.

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare. (17R00517) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre 2017, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44. (17R00495) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali). (17R00502) Pag. 21



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres.

Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (17R00503). *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0247/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). (17R00504) *Pag.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). (17R00505). *Pag.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2017, n. 0250/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa. (17R00516). *Pag.* 33

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2017, n. 61.

Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche alla l.r. 40/2017. (17R00534) *Pag.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 62/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana). (17R00536). *Pag.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 63/R.

Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»). (17R00537). *Pag.* 39

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 22.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. (18R00013) *Pag.* 41

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 23.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.). (18R00014) *Pag.* 41

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 24.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.). (18R00015) *Pag.* 42

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica con ripubblicazione del decreto del Presidente della Provincia del 10 ottobre 2017, n. 37, della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto-Adige recante: «Regolamento sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario». (18R00105) *Pag.* 43



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2017, n. 15.

Bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2016.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 2 novembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione bilancio consolidato

1. Ai sensi degli articoli 11 bis e seguenti e 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2016.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (allegato 1), dalla relazione sulla gestione consolidata comprendente la nota integrativa (allegato 2) e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 3).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 ottobre 2017

CHIAMPARINO

(Omissis).

17R00509

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 ottobre 2017, n. 39.

Modifica del regolamento relativo alla denominazione e alle competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 31 ottobre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
24 ottobre 2017, n. 1144;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il punto 5) della lettera C) dell'allegato 2 del decreto del presidente della provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«5) Scuole professionali per l'economia domestica e agroalimentare Aslago, Egna e Tesimo con sede a Bolzano.».

2. Il punto 6) della lettera C) dell'allegato 2 del decreto del presidente della provincia 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 27 ottobre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

17R00489



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2017, n. 34.

Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 25 ottobre 2017 - Supplemento Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Capo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la gestione dei rifiuti sul territorio regionale favorendone la riduzione della produzione e assicurando le più alte garanzie di protezione dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini.

2. La regione impronta le azioni di cui alla presente legge ai principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in materia di promozione di misure di green economy contenuti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e in materia di donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale contenuti nella legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

3. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.

4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione per l'ambiente, le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.

5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo principi di razionalità, di economicità e di prossimità agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione.

6. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all'art. 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2.

Finalità

1. Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006, la regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue, prioritariamente, le seguenti finalità:

a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;

b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;

c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;


d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;

e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;

f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.

2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.

3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.



Art. 3.

Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio

1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'art. 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.

2. La regione, i comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), attuano le azioni previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, anche promuovendo accordi reciproci e con le associazioni degli operatori economici, ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, nonché con le istituzioni scolastiche.

3. Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico della regione e degli enti locali della regione coprono il proprio fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, con le modalità di cui all'art. 196, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152/2006, e in conformità al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.

5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.

6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e per quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2016 (Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture), l'obbligo di adottare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi previsti per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e di forniture di carta in

risme e carta grafica, si applica almeno alle seguenti percentuali del valore a base d'asta, con decorrenza dalle date indicate:

- a) l'80 per cento dal 1° gennaio 2018;
- b) il 90 per cento dal 1° gennaio 2019;
- c) il 100 per cento dal 1° gennaio 2020.

7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), prevedono meccanismi di premialità a beneficio delle imprese che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità e azioni di tipo complesso, in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.

8. La regione e i comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.

9. La regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.

10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.

11. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani la regione promuove l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione e la migliore qualità delle frazioni riciclabili, assumendo quali obiettivi da conseguire entro il 2024:

- a) la raccolta differenziata al 70 per cento;
- b) il 70 per cento di preparazione per il riutilizzo di beni e di riciclaggio di materia rispetto al rifiuto prodotto dalle frazioni costituite da carta, plastica, vetro e metalli;
- c) la riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani del 20 per cento rispetto alla produzione del 2015.

12. La regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.

13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.

14. La regione promuove l'adesione dei comuni del Friuli-Venezia Giulia alla sperimentazione prevista per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare di cui all'art. 219-bis del decreto legislativo n. 152/2006.



Art. 4.

Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare

1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:

a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato, mediante i rispettivi direttori o loro delegati;

b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in regione;

c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in regione;

d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in regione;

e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in regione;

f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in regione;

g) l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

h) l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.

3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.

4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente.

5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi direttori o loro delegati.

6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.

7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla giunta regionale.

8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3, commi 3, 6 e 11 e formula proposte alla giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali. La giunta regionale provvede con propria deliberazione all'eventuale rideterminazione di tali obiettivi anche a modifica delle percentuali previste dall'art. 3.

Art. 5.

Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici

1. La regione al fine di prevenire la produzione di rifiuti e limitare gli sprechi riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza da parte degli enti donatori regionali come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 166/2016, finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici.

2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'art. 14 mira a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge n. 166/2016.

3. La regione promuove la costituzione di una «Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico», allo scopo di coordinare e incentivare le attività di tutti i soggetti che vi partecipano, compresa l'attività di controllo in collaborazione con le aziende di assistenza sanitaria, e di garantire l'utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche attraverso la loro tracciabilità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 166/2016.

4. Con regolamento regionale predisposto dalla direzione competente in materia di ambiente di concerto con le direzioni competenti in materia di salute e di attività produttive sono stabiliti la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della rete.

5. Al fine di promuovere e agevolare le attività della rete regionale, la regione promuove lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni o piattaforme web finalizzate a favorire l'incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatori, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività svolte.



6. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione la regione stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e affinché gli operatori della ristorazione si dotino di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

7. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla regione, da enti dalla stessa controllati e dagli enti locali anche in forma associata, sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.

8. I comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

9. I comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'installazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse e che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.

Art. 6.

Attività di informazione sui rifiuti

1. La regione, i comuni e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge, sono tenuti, in attuazione del principio della trasparenza, alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni in ordine alla pianificazione e alla programmazione di settore, nonché alle conseguenti strategie operative.

2. La regione, al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità delle informazioni in coerenza con la pianificazione regionale di settore:

a) promuove la comunicazione coordinata sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi;

b) coordina le iniziative degli enti pubblici volte a incoraggiare la prevenzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.

Art. 7.

Rapporti istituzionali

1. Il presidente della regione può stipulare accordi con altre regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti.

2. L'amministrazione regionale può promuovere rapporti di collaborazione con le università degli studi e gli

istituti di ricerca per la rilevazione e l'analisi delle problematiche di carattere scientifico inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.

3. L'amministrazione regionale ai fini dell'attuazione del modello di economia circolare, di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'art. 2135 del codice civile, stipula accordi con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'art. 206 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8.

Sistemi informativi regionali dei rifiuti

1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l'art. 12, comma 42, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dall'applicativo «Osservatorio dei rifiuti sovraregionale (O.R.So.)», dall'applicativo «Medicina del lavoro - amianto (Me.L.Am.)» e dall'applicativo «Archivio regionale amianto (A.R.Am.)».

2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:

a) di acquisizione telematica anche mediante sistemi di interconnessione:

1) delle domande di autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152/2006;

2) delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006;

3) delle domande di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006;

4) delle domande di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'art. 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

5) delle comunicazioni relative alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

6) delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006;

7) delle domande di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 19, comma 6;

8) delle domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 20;

9) delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 21;

b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);



c) di supporto alla regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);

d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);

e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;

f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.

3. L'applicativo O.R.So., gestito dalla sezione regionale del catasto dei rifiuti in base al decreto di cui all'art. 10, comma 3, lettera b), costituisce strumento di:

a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani;

b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati sul territorio regionale;

c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti.

4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'art. 10, comma 3, lettera b).

5. Ai fini del rilevamento statistico la regione, anche attraverso la sezione regionale del catasto dei rifiuti, cura annualmente, tramite il S.I.R.R. e l'applicativo O.R.So., la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

a) quantità dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;

b) origine e destinazione dei rifiuti prodotti e immessi sul territorio regionale;

c) modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;

d) composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;

e) quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo;

f) quantità dei rifiuti riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché da ciascuna delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, metalli;

g) quantità dei rifiuti conferiti per il compostaggio di comunità, quantitativi del compost e degli scarti prodotti, nonché del compost che non rispetta le caratteristiche per il suo utilizzo;

h) numero di utenze che effettuano l'autocompostaggio;

i) azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti avviate sui territori comunali;

j) costi di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;

k) costi di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti;

l) elementi e contenuti delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli impianti;

m) altre informazioni di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali.

6. Il Me.L.Am. costituisce strumento:

a) di acquisizione telematica, anche mediante sistemi di interconnessione, delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto durante le attività di bonifica, ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

b) di supporto alla pianificazione e programmazione regionali in materia di rifiuti contenenti amianto.

7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.

Capo II

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 9.

Funzioni della regione

1. Alla regione competono le seguenti funzioni:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;

c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'art. 4, comma 5;

d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 12, comma 3, lettera d);

e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006, comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'art. 15;

g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;

h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti



ti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all'art. 194 del decreto legislativo n. 152/2006;

j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;

l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;

m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo «Archivio regionale amianto (A.R.Am.)»;

n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;

o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;

p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;

q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

2. La regione, in conformità ai principi dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i comuni non effettuino gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*. La giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, sentito il comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il comune, la giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario *ad acta*, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.

3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario *ad acta* non sia insediato.

Art. 10.

Provvedimenti attuativi

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'art. 14, comma 1, lettera *l)*;

b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti e a quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'art. 25;

d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'art. 5.

2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, sono adottati previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:

a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;

b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;

c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;

d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;

e) gli schemi tipo delle domande di cui all'art. 17.

4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:

a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *n)*;

b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'art. 9, comma 1, lettera *o)*.

5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della regione.

Art. 11.

Funzioni dei comuni

1. I comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal decreto legislativo n. 152/2006:

a) effettuano gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti previsti dal progetto autorizzato nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati;



b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;

c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'art. 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);

d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'art. 8, comma 5, lettera *g)*, ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266/2016;

e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'art. 8;

f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;

g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'art. 12, comma 3, lettera *g)*;

h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *n)*.

2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)*, da parte dei comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.

3. I comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

4. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1.

Capo III

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 12.

Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.

3. Il piano è articolato nelle seguenti sezioni:

a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;

b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;

d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

g) Piano regionale amianto;

h) metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

i) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;

j) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;

k) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;

l) linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;

m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.

4. Il piano, in conformità all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006, prevede:

a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;

b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;

d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre la movimentazione;



e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2016;

i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2016;

j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 5/2016, dei sistemi di recupero e di smaltimento ritenuti necessari in relazione alle tipologie e alle quantità dei rifiuti urbani prodotti, alla sicurezza ambientale e igienico-sanitaria, nonché alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;

k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 13 della legge regionale n. 5/2016, nonché i criteri per il controllo e la verifica dello stato di attuazione del medesimo;

l) il monitoraggio dello stato di attuazione del piano stesso.

5. Le prescrizioni contenute nel piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Art. 13.

Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. In attuazione dell'art. 199, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'art. 4.

2. Il progetto del piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, è adottato dalla giunta regionale.

3. Il progetto del piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della regione e sul Bollettino ufficiale della regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla regione osservazioni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 la giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006, adotta il piano e lo sottopone al parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, approva il piano.

5. Il decreto del presidente della regione di approvazione del piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione.

6. Il piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione, è soggetto a monitoraggio triennale e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.

Art. 14.

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti


1. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l'adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell'economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse;

b) campagne informative rivolte agli industriali, agli operatori della distribuzione commerciale, agli artigiani e agli agricoltori, mirate a promuovere la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi non riutilizzabili;

c) aumento della durata del ciclo di vita dei beni anche mediante la realizzazione di centri di riuso e di preparazione al riutilizzo;

d) sperimentazione, adozione, diffusione e promozione, nelle attività degli uffici pubblici e privati, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'uso di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo;



e) promozione e incentivazione dell'uso di prodotti in materiale riciclato da parte degli enti pubblici, delle imprese, degli istituti scolastici e della popolazione in generale;

f) diffusione di misure volte a ridurre lo spreco di alimenti e di farmaci mediante l'attuazione di campagne di comunicazione sulle corrette modalità di conservazione e donazione dei prodotti, nonché attraverso la promozione di accordi o protocolli d'intesa tra operatori del settore alimentare e farmaceutico, soggetti donatori, aziende del servizio sanitario regionale, enti pubblici coinvolti a vario titolo, ai sensi della legge n. 166/2016;

g) divulgazione, promozione e informazione, relative al corretto utilizzo della pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 266/2016;

h) promozione dell'utilizzo dell'acqua pubblica;

i) diffusione della progettazione ecosostenibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;

j) promozione degli eventi ecosostenibili;

k) riduzione dello spreco delle risorse anche mediante l'utilizzo degli scarti dei processi produttivi come sottoprodotti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);

l) realizzazione di un logo regionale di sostenibilità finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni ecosostenibili;

m) ogni ulteriore azione volta al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Art. 15.

Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:

a) dei progetti di nuovi impianti;

b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:

1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;

2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;

3) l'aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto.

3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.

4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.

6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 nel rispetto dei criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g). La deroga al vincolo di cui ai commi 3 e 5 può essere richiesta solo per le discariche per rifiuti non pericolosi.

7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g).

Art. 16.

Piano regionale amianto

1. Il Piano regionale amianto di cui all'art. 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività:

a) completamento della mappatura dell'amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;

b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenzata dei relativi impianti che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi;

c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b) in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e privati;

d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;



e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;

f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell'Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.

2. L'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attuata da parte degli operatori del settore, delle imprese, dei comuni, di ARPA, delle aziende del servizio sanitario regionale, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).

3. Ai fini dell'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti pubblici e privati ne danno comunicazione alle aziende del servizio sanitario regionale competenti per territorio o ad ARPA, che inseriscono i relativi dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).

4. Le aziende del servizio sanitario regionale inseriscono nell'applicativo A.R.Am., i dati acquisiti nel registro di cui all'art. 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

TITOLO II AUTORIZZAZIONE UNICA

Capo I DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA

Art. 17.

Presentazione delle domande

1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:

a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;

e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);

f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 19, commi 6 e 7;

g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'art. 15, commi 3 e 5.

2. Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'art. 10, comma 3, lettera e).

Art. 18.

Procedimento autorizzatorio

1. L'istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

Art. 19.

Provvedimento di autorizzazione unica

1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.

2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi:

a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;

b) la localizzazione dell'impianto;

c) i requisiti tecnici dell'impianto riferiti:

1) alla compatibilità del sito;

2) alle attrezzature utilizzate;

3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;

4) alla conformità al progetto approvato;

d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

e) le unità impiantistiche che costituiscono l'impianto;

f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;

g) le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell'ambiente;

h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e degli interventi a essa successivi;

i) le garanzie finanziarie;

j) la data di scadenza dell'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, il provvedimento di autorizzazione unica, che sostituisce a ogni effetto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione e la gestione dell'impianto, costituisce, qualora occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.



5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione, nonché sul sito istituzionale della regione.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'art. 18, comma 1.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.

8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.

Art. 20.

Autorizzazione delle varianti

1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, è istruita con le modalità di cui all'art. 18, comma 1.

2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Ai fini della presente legge le varianti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi dell'art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152/2006, sono valutate in base all'art. 5, comma 1, lettera l-*bis*) del decreto legislativo n. 152/2006, nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 21.

Rinnovo dell'autorizzazione unica

1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'art. 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di

esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.

3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.

4. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), possono presentare, con le modalità di cui all'art. 26, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata degli atti di cui all'art. 209, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, resa alle autorità competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e attestante la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per il rilascio dell'autorizzazione.

6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.

7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.


Art. 22.

Sospensione dell'autorizzazione unica

1. L'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi:

- a) nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione stessa;
- b) mancata nomina del collaudatore;
- c) esecuzione di varianti all'impianto in assenza di autorizzazione;
- d) omessa presentazione del certificato di collaudo o esito negativo del collaudo;
- e) trasferimento a terzi dell'autorizzazione unica in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
- f) situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto;
- g) non ottemperanza per più di una volta dell'obbligo di cui all'art. 30, comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il



soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnando gli un termine per provvedere.

3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c).

4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.

5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione.

Art. 23.

Decadenza dell'autorizzazione unica

1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:

a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;

b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica;

c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione;

d) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;

e) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato ai sensi dell'art. 28, comma 5;

f) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante ai sensi dell'art. 28, comma 6.

2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il comune o i comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il comune o i comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a).

Art. 24.

Revoca dell'autorizzazione unica

1. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica dovuta a cause di forza maggiore;

b) irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore;

c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

2. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione unica e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della regione e sul sito istituzionale della regione.

3. La revoca dell'autorizzazione unica comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il comune o i comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a).

Capo II

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA

Art. 25.

Oneri per le attività istruttorie e di controllo

1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c):

a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione unica;

b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;

c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;

d) le tariffe relative allo svolgimento delle prestazioni, delle ispezioni e dei controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);



e) gli oneri per le ispezioni, per le prestazioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, previsti dall'art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE).

Art. 26.

Garanzie finanziarie

1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della regione.

2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma 3, e dell'art. 24, comma 3.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.

4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'art. 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'art. 28, comma 8, la regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai comuni interessati.

5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.

6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

7. Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la garanzia finanziaria prestata con le modalità di cui al comma 2. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio

della singola campagna di attività dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.

8. Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 (Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 gennaio 2011, n. 1.

Art. 27.

Indennizzo ai comuni

1. I comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché quelli individuati con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b).

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:

a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, che utilizzano rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia;

b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, che utilizzano rifiuti per produrre ammendante composto misto;

c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, che effettuano la gestione anaerobica di rifiuti.

3. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 i gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 3/2015.

Art. 28.

Collaudo degli impianti

1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.

2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b).



4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *d*), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *e*).

6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *d*), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'art. 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *f*).

7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.

8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.

Art. 29.

Responsabile della gestione dell'impianto

1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.

2. Il responsabile della gestione dell'impianto è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.

TITOLO III

AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI

Capo I

CONTROLLI E ISPEZIONI

Art. 30.

Controlli e ispezioni

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione unica, nonché il control-

lo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e sulle condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'art. 21, commi 5 e 6, sono svolti dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che, a tal fine, si avvale di un nucleo di controllo ambientale composto da personale della struttura regionale competente in materia di ambiente e del Corpo forestale regionale.

2. Il personale di cui al comma 1 ispeziona, in qualsiasi momento, l'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il titolare dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, il responsabile della gestione dell'impianto e il personale dell'impresa autorizzata hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

Capo II

SANZIONI

Art. 31.

Sanzioni

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo I del titolo VI della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'omessa comunicazione di cui all'art. 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

3. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

TITOLO IV

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 32.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'art. 2.

2. A tal fine, la giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'art. 4, comma 5, presenta al consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione:

a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica;



- b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;
- c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;
- d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.

3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del consiglio regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI PROGRAMMATORIE, MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 5/1997 E N. 5/2016 E NORME TRANSITORIE

Art. 33.

Disposizioni programmatiche

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatica, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 20 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 5/1997, per sostenere le misure individuate nel Programma regionale per la prevenzione della produzione dei rifiuti.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 10 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 5/1997, per concedere contributi a favore dei comuni a copertura dei maggiori costi derivanti dall'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consenta l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 20 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 5/1997, per concedere contributi ai sensi dell'art. 45 della legge n. 221/2015, a favore dei comuni che, nel corso dell'anno precedente, contestualmente:

a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla sezione regionale del catasto dei rifiuti;

b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla sezione regionale del catasto dei rifiuti.

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota pari al 50 per cento del Fondo per l'ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera g), con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 5/1997, per concedere contributi a favore dei comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di cui all'art. 11, comma 1, lettera a).

Art. 34.

Modifiche alla legge regionale n. 5/1997

1. Alla legge n. 5/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 1 le parole «ai rifiuti solidi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili» sono sostituite dalle seguenti: «ai rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;

b) l'art. 3 è abrogato;

c) al comma 1 dell'art. 4 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;

d) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti»;

e) l'art. 6 è abrogato;

f) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.»;

3) al comma 5 le parole «Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente»;

4) al comma 7 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente»;

5) il comma 8 è abrogato;

g) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dal gettito derivante dall'applicazione del tributo»;

2) il comma 4 è abrogato;

h) gli articoli 12 e 13 sono abrogati.



Art. 35.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2016

1. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2016 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'art. 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.».

2. Dopo la lettera *o*) del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2016 sono aggiunte le seguenti:

«*o-bis*) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei criteri localizzativi regionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera *d*), della legge regionale n. 34/2017;

o-ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovra-comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 198, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006.».

Art. 36.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la regione esercita il controllo della regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, nonché dei documenti di identificazione per il trasporto dei rifiuti medesimi, anche avvalendosi di ARPA.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b*), continua ad applicarsi il decreto del presidente della giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni).

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.

4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'art. 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.

5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.

6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 01/1998, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Capo III

ABROGAZIONI, NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 37.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), a eccezione dell'art. 5, comma 1, lettera *l*);

b) la legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);

c) la legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 concernente norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi);

d) l'art. 26 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989);

e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti);

f) l'art. 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);

g) l'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53 (Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52, concernente «Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l'anno 1990». Proroga del termine fissato dall'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23);

h) la legge regionale 18 marzo 1991, n. 11 (Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) l'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1990, n. 43, in materia di valutazione di impatto ambientale, 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento dei rifiuti e 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive);

j) la legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 (Interventi connessi alle varie fasi di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi ed ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 28 agosto 1989, n. 23);

k) l'art. 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al



bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

l) gli articoli 78 e 116 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

m) gli articoli 37, 38 e 39 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

n) la legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

o) l'art. 19 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

p) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto);

q) l'art. 15 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

r) il decreto del presidente della giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);

s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

t) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

u) il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale);

v) il comma 53 dell'art. 3 e il comma 94 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

w) l'art. 21 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica» e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale);

x) i commi 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 36 dell'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

y) i commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

z) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

aa) i commi 2, 3, 4, 10, 11 e 12 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

bb) il comma 47 dell'art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

cc) i commi 11, 11-bis, 11-ter, 12 e 15 dell'art. 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);

dd) gli articoli 11 e 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

ee) la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 32 (Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 - Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

ff) gli articoli 53 e 56 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

gg) i commi 31 e 32 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

hh) il comma 27 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

ii) gli articoli 135 e 136 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

jj) i commi 53 e 54 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);


kk) l'art. 185 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

ll) l'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali).

Art. 38.

Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale

1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono presentate, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Piano annuale previsto dall'art. 4, comma 4, della legge regionale medesima.



Art. 39.

Norme di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 20 ottobre 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre 2017, n. 0243/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 27 ottobre 2017 - Supplemento Ordinario)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Richiamato il proprio decreto n. 044/Pres. del 28 febbraio 2017, con il quale è stato emanato il «Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)»;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1720 di data 15 settembre 2017;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

SERRACCHIANI



Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. All'art. 1 del decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44 (Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «dell'elenco medesimo,» sono inserite le seguenti: «le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale,»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del presidente della regione n. 44/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo due sottofasce:

- 1) A-comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- 2) B-comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti,»;

b) alla lettera b), le parole: «15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della regione n. 44/2017, le parole: «dell'inserimento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. All'art. 4 del decreto del presidente della regione n. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera a) del comma 2, sono aggiunte le parole: «dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di seguito ordine)»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito della durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, possono, a domanda, essere inseriti temporaneamente nella fascia 2 per il periodo

necessario a maturare il requisito mancante riferito alla durata degli incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere inseriti solo nella fascia 1.».

Art. 5.

Modifica all'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della regione n. 44/2017, le parole: «corredata dagli» sono sostituite dalle seguenti: «contenente gli».

Art. 6.

Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del presidente della regione n. 44/2017 è sostituito dal seguente: «1. L'elenco regionale è formato con decreto del direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione n. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018,» sono soppresse e le parole: «il 31 dicembre,» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui agli articoli 3 e 4, da attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della regione, alla sezione dedicata alle autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1° al 15 dicembre di ogni anno. I trenta crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso.».

Art. 8.

Modifica all'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. Il comma 5 dell'art. 9 del decreto del presidente della regione n. 44/2017, è sostituito dal seguente:


«5. Prima della comunicazione all'ente locale dei nominativi sorteggiati, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'eventuale sopravvenuta sospensione dall'esercizio professionale a carico dei soggetti sorteggiati. Nel caso risultino situazioni di sospensione, la struttura regionale procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che hanno manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.».

Art. 9.

Modifica all'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. Il comma 3 dell'art. 10 del decreto del presidente della regione n. 44/2017 è sostituito dal seguente:

«3. È nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti



all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. All'art. 11 del decreto del presidente della regione n. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La mancata attestazione del permanere del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 8, comma 2, comporta la cancellazione dall'elenco regionale. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verificata la mancata attestazione, cancella il revisore dall'elenco regionale, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'ordine, ovvero il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e la decadenza dagli incarichi in corso. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, preso atto della comunicazione da parte degli uffici ministeriali competenti e degli ordini della cancellazione del soggetto dal Registro dei revisori legali o dall'ordine, ovvero della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 248 del decreto legislativo n. 267/2000, prende atto anche della decadenza del revisore dagli incarichi in corso, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 44/2017

1. All'art. 12 del decreto del presidente della regione n. 44/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti nell'anno 2017, in deroga all'art. 8, comma 2, i trenta crediti formativi devono essere conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017.»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, per l'anno 2018, in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 8, comma 1, i soggetti richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2017 e l'inserimento avviene entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda d'iscrizione.

4-ter. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, è ritenuta valida anche la formazione conseguita e comprovata nell'estratto formativo del revisore dalla lettera C7, in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) ai sensi del quale i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e le Unioni territoriali intercomunali, per i Comuni che ne facciano richiesta, possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio;

Visto l'art. 13, comma 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

Visto l'art. 10, comma 7 della citata legge regionale 18/2015 che prevede l'adozione di apposito regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, al fine di dettare la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito;


Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), che disciplina le strutture ricettive turistiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)».

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 13 ottobre 2017, n. 1980;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

(Omissis).

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 10, comma 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) detta la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui al medesimo art. 10, commi 3 e 4, al fine di garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente.

Art. 2.

Soggetti impositori e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e dalle Unioni territoriali intercomunali, per i comuni che ne facciano richiesta, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio.

2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

Art. 3.

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle tipologie di strutture ricettive turistiche di cui all'art. 21, lettere da a) a g) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), indicate nel regolamento comunale di cui all'art. 6.

2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del comune impositore.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:

a) comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: i comuni che risultano avere, in base ai dati più recenti validati dall'ISTAT al 31 dicembre, una popolazione superiore a 30.000 abitanti;

b) comuni turistici ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 26/2014: i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità pari o superiore a 100, come rilevato ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 26/2014;

c) strutture ricettive turistiche: le strutture ricettive turistiche di cui all'art. 21, lettere da a) a g) della legge regionale n. 21/2016;

d) associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive: le associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello territoriale dal comune interessato sulla base della situazione di fatto delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Art. 5.

Indirizzi sulla destinazione del gettito

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, e fermo restando quanto previsto dal comma 4, il gettito dell'imposta è destinato dai comuni, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG che si esprime tenendo conto anche del Piano del Turismo, al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Ai fini del comma 1 sono definiti:

a) investimenti: gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni strettamente connessi alla fruizione turistica del territorio, quali gli interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e sportivi a valenza turistica, e gli interventi eco sostenibili o destinati al turismo accessibile, con esclusione di quelli destinati ad opere di urbanizzazione non strettamente connesse alla fruizione turistica del territorio, fatta salva la realizzazione di parcheggi a servizio dei flussi turistici;

b) servizi: interventi di introduzione, miglioramento o ampliamento dei servizi legati alla fruizione turistica del territorio, nonché interventi per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;

c) promozione: spese relative a punti informativi turistici, alla partecipazione a fiere di settore, alla creazione e distribuzione di materiale promozionale e pubblicitario, all'attività di presenza e consolidamento delle località o dei siti turistici sul web, sui social e sui media, e all'implementazione e all'attuazione di politiche di marketing territoriale per il turismo.


4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 18/2015, qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun comune, le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

5. L'intesa di cui al comma 4 è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dall'adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale alla sezione dedicata al turismo.

Art. 6.

Regolamenti dei soggetti impositori

1. I regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 10, comma 8 della legge regionale n. 18/2015 dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai comuni turistici e dalle Unioni territoriali intercomunali nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono trasmessi alla Regione entro 15 giorni dall'adozione.



Art. 7.

Adeempimenti dei soggetti impositori

1. I comuni trasmettono all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del gettito dell'imposta introitata, la quota della stessa destinata a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi di promozione dell'offerta turistica realizzati sul territorio di riferimento nell'anno precedente, nonché una relazione descrittiva dei medesimi.

2. I comuni, con le modalità e nei termini previsti al comma 1, trasmettono altresì l'ammontare del gettito dell'imposta destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi di promozione dell'offerta turistica che si intendono realizzare sul territorio di riferimento, nonché una relazione descrittiva dei medesimi.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno può essere introdotta a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 nel rispetto della normativa nazionale disciplinante la materia.

Art. 9.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0245/Pres.

Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69-bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 6 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'articolo 69 bis, della citata legge regionale 21/2016 che prevede contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo del «Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Regolamento;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2017, n. 1897;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di attuazione concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, ai sensi dell'articolo 69 bis, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 69 bis, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) i criteri e le modalità per la concessione di contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, gli operatori economici, le associazioni sportive, gli enti pubblici e gli enti privati di promozione turistica che realizzano le iniziative di cui all'articolo 3 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, purché si tratti di soggetti e attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.

Art. 3.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta; per ampliamento e ripristino si intende anche l'adeguamento, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dei locali e degli arredi esterni adibiti o da adibire al servizio di strutture e percorsi destinati o da destinare allo svolgimento di pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, per:

a) l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attività;

b) l'acquisto e la posa in opera di arredi esterni e attrezzature per attività all'aria aperta, nonché per la messa in sicurezza dei percorsi dedicati all'escursionismo.

3. Nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, sono ammesse le spese di progettazione, generali e di collaudo nonché i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario.

4. Sono, altresì, ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro.

5. Le spese ammissibili possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

Art. 4.

Vincolo di destinazione

1. Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 5 della legge regionale 7/2000, il beneficiario avente natura di impresa ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa.

3. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al mantenimento del vincolo di destinazione, comporta l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera f) e comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.

Art. 5.

Intensità di aiuto e limiti di spesa ammissibili

1. L'intensità del contributo concedibile è pari al 70 per cento della spesa ammissibile, comunque determinata nella misura massima pari a 100.000 euro.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000 euro.

3. La spesa di cui all'articolo 3, comma 4, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al soggetto beneficiario.

Art. 6.

Regime di aiuto applicabile e cumulo dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.



6. Il soggetto istante è tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti.

7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altre contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

Art. 7.

Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo. Con decreto del Direttore del Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino alle ore 12.00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia unitamente all'avviso medesimo. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «dati-cert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.

4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

5. Le domande di cui al comma 1 sono corredate, in particolare, della seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 3, comma 2;

c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013, di cui all'articolo 6;

e) dichiarazione relativa al titolo di proprietà o altro titolo relativo alla disponibilità dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione;

f) in caso di enti pubblici, deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di contributo;

g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento;

h) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Art. 8.

Procedimento contributivo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento a sportello in cui è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi,

effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 7 comma 2;

b) la domanda non è redatta in conformità con quanto previsto dall'articolo 7;

c) la domanda non è redatta secondo le modalità previste nel relativo schema di domanda e l'irregolarità non è sanabile;

d) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

e) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

5. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione al richiedente.

6. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 9.

Concessione dei contributi e termine per la realizzazione dell'iniziativa

1. Il contributo è concesso con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili.

2. La concessione del contributo agli enti pubblici è disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

3. La concessione del contributo a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 è disposta, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.

4. Il decreto di concessione stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori purché motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

6. Dalla data del decreto di concessione decorrono 24 mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, l'erogazione del contributo concesso agli enti pubblici per l'esecuzione di lavori avviene previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.



2. Ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002, il contributo concesso a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 per l'esecuzione di lavori, è erogato per una quota pari al cinquanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori.

3. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di contributi alle imprese i contributi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione.

4. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale 14/2002, nel caso di contributi a soggetti privati diversi da quelli di cui al comma 3, i contributi possono essere erogati in via anticipata, previa prestazione di idonee garanzie patrimoniali, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale.

Art. 11.

Variazioni dell'iniziativa

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione da rilasciare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

Art. 12.

Presentazione della rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore a 30 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

Art. 13.

Rendicontazione del contributo

1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari è presentata secondo quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000; ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. I soggetti beneficiari aventi natura di impresa possono presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Per la rendicontazione della spesa gli enti pubblici presentano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso

dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione; nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti, altresì, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

4. I soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000 entranti tra i soggetti beneficiari del contributo di cui al presente regolamento, presentano a titolo di rendiconto, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

5. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

6. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 14.

Liquidazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo.

2. Il termine di liquidazione dei contributi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 13, comma 6.

3. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 15.

Revoca e rideterminazione del contributo

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa;

b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4;

c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il mancato conseguimento delle finalità dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite di cui all'articolo 5, comma 2, nonché nel caso in cui la spesa stessa risulti inferiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione;

e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

f) se risulti violato il vincolo di destinazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.



2. La violazione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato.

3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione o di rideterminazione del contributo.

4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento il Servizio competente in materia di turismo può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge regionale 14/2002.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

(*Omissis*).

Visto: *il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0247/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017.*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ed in particolare l'art. 2, commi 82

e 83, della citata legge regionale, laddove demanda ad un apposito regolamento la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)»;

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2017, n. 1711;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI


Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 2, commi 82 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle società di gestione degli alberghi diffusi del Friuli-Venezia Giulia.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, in conformità all'art. 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per alberghi diffusi si intendono le strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) servizi di consulenza manageriale: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa e a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria;

b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di *business* e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il *reengineering* dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di *marketing* e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della *business idea*, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le *partnership* di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione aziendale;

c) primo periodo attività: i dodici mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività risultante dalla visura camerale.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le società di gestione degli alberghi diffusi in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

b) sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) essere effettivamente operative: è effettivamente operativa la società che:

1) offre servizi alla comunità realizzati mediante almeno una convenzione, accordo o protocollo di intesa, stipulati con uno o più comuni o enti o associazioni che operano sul territorio di competenza;

2) garantisce un orario di apertura al pubblico della reception di almeno tre ore al giorno per sei giorni su sette (per almeno duecento-settanta giorni all'anno);

3) provvede alla promozione delle unità abitative dell'albergo diffuso in modo diretto e senza l'intervento di soggetti terzi.

2. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di:

a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto *de minimis*;

b) sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 4.

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 82, della legge regionale n. 25/2016, sono ammissibili a incentivazione le seguenti iniziative:

a) acquisizione di servizi di consulenza manageriale;

b) assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione dei servizi forniti da imprese iscritte al registro delle imprese o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento;

b) ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale altamente qualificato per le prestazioni rese, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

2. Sono, altresì, ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro.

3. I servizi di cui al comma 1, lettera a), non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

4. Le prestazioni del personale altamente qualificato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto, che definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale, deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda di contributo.

Art. 6.

Regimi di aiuto

1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 17 giugno 2014, n. 651, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, con particolare riferimento all'art. 18 di detto regolamento, fatta salva l'eventuale espressa domanda del soggetto beneficiario affinché i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), nonché gli aiuti sulle spese di cui all'art. 5, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013.

3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regola-



mento (UE) 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B al presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 7.

Intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000 euro.

3. La spesa di cui all'art. 5, comma 2, non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

Art. 8.

Ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa è pari a:

a) 50.000 euro per le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

b) 70.000 euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

Art. 9.

Presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata dalla società di gestione degli alberghi diffusi al Servizio competente in materia di turismo.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10,00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino alle ore 12,00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet della Regione almeno quindici giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo di pec indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della pec espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dall'impresa.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di pec della società di gestione richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante della società di gestione richiedente.

6. La medesima società di gestione presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

7. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;

b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande trasmesse mediante casella di pec diversa da quella dell'impresa richiedente;

f) le domande inviate ad indirizzo di pec diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2;

g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 10, comma 3.

Art. 10.

Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal Servizio competente in materia di turismo tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 9, comma 4. Il Servizio competente in materia di turismo procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. In pendenza del termine di cui al comma 3, il termine previsto dall'art. 11, comma 1, è sospeso.

5. Il Servizio competente in materia di turismo, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente alla società di gestione richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 11.

Concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione alla società di gestione richiedente.

4. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'art. 15, comma 1.

5. Il Servizio competente dell'istruttoria comunica alla società di gestione beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.



Art. 12.

Erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle società di gestione beneficiarie della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa;

b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

Art. 13.

Variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al Servizio competente in materia di turismo apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende i servizi di consulenza manageriale o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa è allegato un *curriculum* aziendale o un *curriculum vitae* e una relazione sulla qualificazione e sull'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonché una relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituto. Non è ammessa la variazione concernente la tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.

4. Il Servizio competente in materia di turismo provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

Art. 14.

Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

2. La società subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione e una relazione sulla variazione medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento del direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, la società subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Art. 15.

Presentazione della rendicontazione

1. La società beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 11, comma 5, utilizzando lo schema approvato dal direttore del Servizio competente in materia di turismo, pubblicato sul sito internet della Regione. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore a trenta mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. La rendicontazione è presentata mediante pec all'indirizzo di pec indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione dell'incentivo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della pec attestata secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 16.

Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, la società beneficiaria presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dalla società beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro e dalla busta paga;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) per le iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di consulenza manageriale, descrittiva della prestazione eseguita.

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera è allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Il Servizio competente in materia di turismo ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

5. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;



b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

7. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo.

8. Il Servizio competente in materia di turismo valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

10. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

11. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 17.

Liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo.

2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 11.

3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;

c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 16, comma 11;

d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 13, comma 4;

e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'art. 7, comma 2;

f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il Servizio competente in materia di turismo può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Art. 20.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visti in particolare, l'art. 22, comma 7 della legge regionale n. 21/2016 recante la definizione di albergo diffuso, e l'art. 23, comma 3 della medesima legge regionale ai sensi del quale i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale;



Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale dell'8 settembre 2017, n. 1666;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento indica i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi di cui all'art. 22, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), ai sensi dell'art. 23, comma 3, della medesima legge regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge regionale n. 21/2016, gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati.

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 10, della legge regionale n. 21/2016, le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Art. 3.

Requisiti minimi per la classificazione degli alberghi diffusi e attribuzione del relativo numero di stelle

1. I requisiti minimi e i relativi punteggi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

2. La somma dei punteggi ottenuti in applicazione dell'allegato A di cui al comma 1, comporta l'attribuzione di un numero di stelle pari a:

- a) quattro per un punteggio oltre i 35 punti;
- b) tre per un punteggio da 25 a 34;
- c) due per un punteggio da 17 a 24;
- d) una per un punteggio da 8 a 16.

Art. 4.

Composizione delle unità abitative utilizzate come albergo diffuso

1. Le unità abitative utilizzate come albergo diffuso possono essere composte da:

- a) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A);
- b) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B);
- c) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C);
- d) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due locali bagno (tipo D);
- e) quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno (tipo E).

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli alberghi diffusi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la classificazione loro attribuita in base alle previgenti disposizioni legislative o regolamentari.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di classificazione, si applicano le disposizioni della legge regionale 21/2016.

Art. 6.


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

17R00505



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2017, n. 0250/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e in particolare l'art. 4, commi 11 e 12, che prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

Richiamati:

il comma 13 del sopra citato articolo, ai sensi del quale la Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai suddetti commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

i commi 15 e 16 che stabiliscono che per le finalità di cui al comma 11 è prevista per il 2017 la spesa di 965.000,00 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, nonché la spesa di 404.161,10 euro a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si è provveduto con la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017);

il comma 17 che stabilisce che per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 19/1991, all'iscrizione delle quali si è provveduto con la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 20 ottobre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

(Omissis).

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione ai comuni e alle unioni territoriali intercomunali (Unioni), di contributi in conto capitale e a fondo perduto per la realizzazione o il potenziamento di centraline a biomasse legnose, nonché per la realizzazione o l'estensione delle relative reti di teleriscaldamento, ai sensi dell'art. 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, secondo le



priorità e le misure individuate dal Piano energetico regionale (PER), previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

2. Ai sensi del comma 1, sono finanziabili i seguenti interventi:

a) la realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse;

b) l'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti;

c) il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonché la realizzazione o ampliamento delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti;

d) l'installazione di centraline a biomasse, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti;

e) la progettazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) centralina a biomassa: caldaia, alimentata in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'utenza ed all'ambiente, compresi tutti i componenti necessari al corretto funzionamento;

b) biomasse: combustibili indicati dalla parte quinta, allegato X, parte II, Sezione 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

c) teleriscaldamento: la distribuzione di energia termica in forma di fluido termovettore da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento/raffrescamento di spazi e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

d) rete di teleriscaldamento: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

e) tecnico abilitato: soggetto iscritto agli specifici ordini e collegi professionali e abilitato, ai sensi della legislazione vigente, alla progettazione di edifici e impianti;

f) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati, anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza;

g) allacciamento: tratto di tubazione che dalla rete primaria raggiunge lo scambiatore di calore da collocare a servizio dell'edificio, compresa la componentistica necessaria al suo corretto funzionamento.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo:

a) i Comuni;

b) le Unioni per sé stesse e in nome e per conto dei singoli Comuni di cui al punto a).

2. Per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 2, i richiedenti possono presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo intervento identificato da un codice unico di progetto (CUP).

Art. 4.

Cumulabilità con altri contributi pubblici

1. Il cumulo dei contributi è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell'intervento oggetto della domanda di contributo.

Art. 5.

Ammontare dei contributi

1. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare sul bilancio regionale.

2. Il contributo è concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile, entro i seguenti limiti massimi, escluse le spese di progettazione:

a) € 100.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1 comma 2, lettera a);

b) € 250.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);

c) € 450.000, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d).

3. Le spese di progettazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), sono ammesse a contributo al 100 per cento.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a € 15.000.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, relative alle seguenti voci:

a) opere, forniture e materiali, necessari all'esecuzione dell'intervento, nonché oneri per la sicurezza;

b) installazione e posa in opera di forniture e materiali;

c) opere edili, solo se strettamente connesse alla tipologia di intervento e inserite nel quadro economico dell'opera;

d) progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, riferite all'intervento oggetto della domanda di contributo;

e) spese tecniche generali e di collaudo ai sensi dell'art. 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

f) accantonamenti di legge, imprevisi, fondo incentivante e spese di gara;

g) l'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario, nella misura in cui non sia recuperabile.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

a) essere indicate nella domanda di contributo;

b) essere riferite ad un intervento i cui lavori siano iniziati successivamente alla presentazione della domanda;

c) essere connesse all'intervento finanziato;

d) essere intestate all'ente proponente;

e) essere conformi alla normativa nazionale e regionale;

f) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili, aventi forza probante equivalente e di data successiva a quella di presentazione della domanda;

g) non essere già state rendicontate in altre pratiche contributive.

3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative:

a) all'acquisto di terreni o di edifici, funzionali agli interventi da attuare, nonché quelle connesse all'acquisto medesimo;


b) all'acquisto di beni usati;

c) alla manutenzione ordinaria;

d) ai contributi in natura;

e) le spese riconducibili ad interventi diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 2;

f) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie, fermo restando quanto disposto dall'art. 4.



Capo II
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 7.
Presentazione della domanda

1. Le domande di contributo sono inoltrate, a pena di inammissibilità, secondo il modello di cui all'allegato A:

a) dalle ore 12.00 del 15 gennaio alle ore 12.00 del 31 marzo di ogni anno. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Per motivate esigenze, le date potranno essere modificate con decreto del Direttore del servizio competente, almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione;

b) per via telematica, esclusivamente tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo) disponibile sul sito istituzionale della Regione, utilizzando le Linee guida per la compilazione della domanda on line, disponibili sul sito istituzionale stesso;

c) dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto autorizzato, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui alla lettera b). La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione:

a) copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenuta nella domanda;

b) copia del provvedimento con cui l'ente richiedente si impegna:

- 1) a cofinanziare la spesa non coperta dal contributo;
- 2) a realizzare l'opera oggetto del contributo;

c) studio di fattibilità dell'intervento contenente le seguenti informazioni minime:

- 1) relazione tecnico illustrativa con l'identificazione dello stato di fatto e l'identificazione dello stato di progetto;
- 2) quadro economico della spesa;
- 3) cronoprogramma.

d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c):

- 1) dichiarazione di un tecnico abilitato circa la compatibilità dell'intervento oggetto della domanda di contributo, con le opere esistenti;
- 2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere esistenti.

Art. 8.
Istruttoria delle domande

1. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda.

2. Al momento della presentazione della domanda, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità:

a) la correttezza e la completezza formale della domanda ai sensi del presente regolamento;

b) l'intervento non deve essere stato avviato, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000;

c) il bene oggetto dell'intervento e il sedime sul quale il medesimo insiste, devono essere nella disponibilità del richiedente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilità dei contributi.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 7/2000.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all'ente richiedente.

Art. 9.
Graduatoria delle domande

1. I contributi sono assegnati nella misura prevista all'art. 5 con il procedimento a graduatoria e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, con le priorità indicate al comma 2.

2. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, si applica il seguente ordine di priorità decrescente:

a) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a);

b) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);

c) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c);

d) le domande relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera d).

3. Ai fini della graduatoria delle domande relative a ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 2, la priorità è attribuita sulla base della data e dell'ora di inoltro telematico della domanda, tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC.

4. Al termine delle verifiche istruttorie, sono approvati:

a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;

b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;

c) l'elenco delle domande finanziate in base alle risorse disponibili.

5. La graduatoria scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata approvata.

6. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno di approvazione della stessa, sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse stanziati nell'anno successivo.

7. La domanda utilmente collocata in graduatoria ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che l'Ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile dell'istruttoria, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio comunale, della spesa eccedente tale contributo.

8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le relative disposizioni si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

9. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo, il Comune beneficiario trasmette al Servizio competente, la dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata.

10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente.

Art. 10.
Concessione ed erogazione

1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

2. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall'art. 7, comma 2, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'art. 9, commi 7 e 9.

3. L'erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002;

4. L'erogazione del saldo avverrà previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori.



Art. 11.

Varianti al progetto

1. I beneficiari dei contributi possono apportare varianti al progetto dell'intervento finanziato, a condizione di mantenerne la finalità per la quale è stato assegnato il contributo, fermo restando che le eventuali maggiori spese conseguenti a tali varianti non potranno essere coperte da incrementi del contributo concesso.

Art. 12.

Termini e proroghe

1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro i tre anni successivi alla data del decreto di concessione del contributo salvo proroghe di cui al comma 3.

2. Il termine di conclusione degli interventi è attestato dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

3. L'istanza motivata di proroga del termine di ultimazione dei lavori o del termine di rendicontazione della spesa è presentata al Servizio competente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi per il termine di ultimazione dei lavori e di sei mesi per il termine di rendicontazione della spesa.

Art. 13.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa gli enti beneficiari presentano al Servizio competente, entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, che comunque non potrà superare i dodici mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 della legge regionale n. 7/2000, attestante che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione e con indicazione della spesa totale sostenuta dall'Ente;

b) il certificato di regolare esecuzione o di collaudo ed il relativo provvedimento con cui l'Ente lo ha approvato;

2. Il contributo concesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa rendicontata ritenuta ammissibile, a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi e le finalità del progetto finanziato e sia stata, comunque, conseguita la funzionalità dell'intervento realizzato.

Art. 14.

Decadenza

1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi:

a) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dai decreti di concessione del contributo e di proroga dei termini;

b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto finanziato.

2. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2017, le domande di contributo sono presentate dal trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 17.

Modifica della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del direttore del Servizio competente.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002 e alle altre leggi vigenti in materia.

Art. 19.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti richiamati nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00516

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2017, n. 61.

Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche alla l.r. 40/2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 30 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Proroga termini. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 40/2017

1. Al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), le parole «31 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».



Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre 2017.

(*Omissis*).

17R00534

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 62/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 3 novembre 2017*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Art. 1.

Presentazione delle istanze di agevolazione fiscale (art. 4, legge regionale n. 18/2017)

1. Le istanze di agevolazione fiscale sono presentate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) nell'anno in cui si intende effettuare l'erogazione liberale e per cui si richiedono i benefici.

2. L'istanza è presentata mediante piattaforma informatica alla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 2.

Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro (art. 3, comma 1, lettera a), legge regionale n. 18/2017).

1. L'istanza di agevolazione fiscale deve contenere:

- a) l'indicazione del donante che presenta l'istanza;
- b) l'indicazione della somma che si intende erogare;
- c) la descrizione del progetto relativo al paesaggio o del progetto culturale al quale il donante intende erogare la somma.

2. I progetti relativi al paesaggio devono essere coerenti con i contenuti del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR) e devono essere indirizzati ad una o più delle seguenti finalità:

- a) conservazione e recupero del paesaggio;
- b) qualificazione e valorizzazione del paesaggio attraverso progetti di paesaggio di cui all'art. 34 della disciplina del PIT-PPR;
- c) miglioramento della fruizione del paesaggio;
- d) diffusione della cultura del paesaggio.

3. I progetti relativi alla cultura devono essere coerenti con i contenuti della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e con gli atti di programmazione regionale in materia culturale, con particolare riferimento al P.R.S. (Programma regionale di sviluppo) e al D.E.F.R. (Documento di economia e finanza regionale).

4. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

5. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.


Art. 3.

Contenuti dell'istanza di agevolazione fiscale per la tipologia dei progetti di intervento previsti dal decreto-legge n. 83/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014 (art. 3, comma 1, lettera b), legge regionale n. 18/2017).

1. L'istanza di agevolazione fiscale specifica il progetto che si intende finanziare, avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Il progetto deve essere localizzato in Toscana e deve essere coerente con le priorità indicate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/2017.

2. L'istanza di agevolazione fiscale deve contenere l'indicazione:

- a) del donante che presenta l'istanza;
- b) della somma che si intende erogare;



c) del progetto al quale il donante intende erogare la somma.

3. Le istanze di agevolazione sono accompagnate da una dichiarazione del soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il quale dichiara la presenza nel suo statuto o atto costitutivo delle finalità di valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

4. L'importo minimo delle donazioni è stabilito in euro 1.000,00.

Art. 4.

Beneficiari delle erogazioni liberali (art. 3, legge regionale n. 18/2017)

1. I beneficiari delle erogazioni liberali relative ai progetti di cui all'art. 2 devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

a) la mancanza di scopo di lucro;

b) l'indicazione nello statuto o nell'atto costitutivo delle finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.

2. I beneficiari delle erogazioni liberali relative ai progetti di cui all'art. 3 devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014.

3. I beneficiari delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un elenco tenuto presso la competente struttura della Giunta regionale su piattaforma informatica. L'elenco è implementato annualmente a seguito del decreto di approvazione di cui all'art. 5, comma 6.

4. Qualunque modifica dello statuto o dell'atto costitutivo del beneficiario dell'erogazione liberale inserito nell'elenco di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicata alla competente struttura della Giunta regionale.

5. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.

Art. 5.

Verifica delle istanze e riconoscimento delle agevolazioni fiscali (art. 5, legge regionale n. 18/2017)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di agevolazione fiscale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla competente struttura regionale, viene data al soggetto istante comunicazione sulla spettanza dell'agevolazione fiscale, allorquando è stata effettuata la verifica sui seguenti oggetti:

a) dichiarazioni in merito ai requisiti dei donanti che presentano l'istanza di agevolazione fiscale;

b) dichiarazioni in merito ai requisiti dei beneficiari delle erogazioni liberali;

c) corrispondenza tra i progetti proposti e le previsioni normative e programmatiche di cui all'art. 2.

2. Le erogazioni liberali sono effettuate dai donanti nei confronti dei beneficiari entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. I donanti trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la documentazione attestante l'erogazione liberale. Trascorso tale termine decade la possibilità di godere dell'agevolazione fiscale.

4. Le erogazioni liberali sono effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario, versamento su conto corrente intestato al beneficiario, altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

5. Entro il 15 febbraio di ogni anno la competente struttura della Giunta regionale, al fine di conseguire l'equilibrio delle risorse disponibili, provvede alle eventuali rimodulazioni tra i progetti di cui all'art. 2.

6. Entro il 15 marzo di ogni anno, con decreto del dirigente responsabile del procedimento, è approvato l'elenco delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente, nonché dei relativi beneficiari, e dei soggetti destinatari dell'agevolazione fiscale.

Art. 6.

Controlli sui destinatari delle agevolazioni fiscali e sui beneficiari delle erogazioni liberali (art. 5, legge regionale n. 18/2017)

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle erogazioni liberali e dei destinatari delle agevolazioni fiscali che hanno fruito delle medesime in sede di dichiarazione annuale, e redige un elenco di coloro che ne hanno usufruito illegittimamente.

2. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia delle entrate la quale procede alle operazioni di controllo formale sulle dichiarazioni, sulla base di quanto indicato nella convenzione stipulata dalla Regione Toscana con la stessa Agenzia per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF prevista dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione del regolamento e nelle more del completo funzionamento della piattaforma informatica di cui all'art. 1, comma 2, l'istanza di agevolazione fiscale redatta sulla modulistica di cui al comma 2 è trasmessa dai donanti alla competente struttura della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di amministrazione digitale attraverso modalità telematiche in grado di attestare la provenienza, l'integrità del contenuto e la data di trasmissione.



2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi approva con decreto la modulistica per la presentazione delle istanze di agevolazione fiscale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 ottobre 2017

ROSSI

17R00536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2017, n. 63/R.

Accreditamento dei soggetti del sistema della formazione professionale. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 3 novembre 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Soggetti non tenuti all'accreditamento. Modifiche all'art. 69 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 69 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecu-

zione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») è sostituita dalla seguente: «*c*) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;».

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 69 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è abrogata.

3. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 69 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, dopo le parole «(ITS),» sono aggiunte le seguenti: «per i percorsi».

Art. 2.

Regimi particolari di accreditamento. Modifiche all'art. 70 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. Al comma 1 dell'art. 70 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107).».

Art. 3.

Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa. Modifiche all'art. 71-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.


1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 71-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «ISO 9001 e ISO 29990» sono sostituite dalle seguenti: «ISO 9001 o ISO 29990».

2. Al comma 2 dell'art. 71-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «periodo di centottanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite con le seguenti: «periodo di centottanta giorni dalla data dell'atto di accreditamento.».

Art. 4.

Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento. Modifiche all'art. 71-quater del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 71-quater del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 le parole «abbiano ricoperto corrispon-



denti funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano ricoperto una delle corrispondenti funzioni».

Art. 5.

Crediti e debiti del sistema di accreditamento. Modifiche all'art. 72-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. Il comma 3 dell'art. 72-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 6.

Valutazione degli organismi formativi. Modifiche all'art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 sono abrogati.

Art. 7.

Inserimento dell'art. 73-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 73 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 73-bis - Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS). —
1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all'allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori - ITS).».

Art. 8.

Procedura di accreditamento. Modifiche all'art. 74 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. Al comma 2 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

Art. 9.

Revoca dell'accreditamento. Modifiche all'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge regionale n. 32/2002;».

2. Il comma 4 dell'art. 75 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.».

Art. 10.

Rinuncia all'accreditamento. Modifiche all'art. 76-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003.

1. Al comma 3 dell'art. 76-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

2. Al comma 4 dell'art. 76-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R/2003, le parole «due anni dalla rinuncia» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni dalla data dell'ultimo provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 31 ottobre 2017

ROSSI

17R00537



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 22.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 42 del 31 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Parco Regionale Gallipoli
Piccole dolomiti Lucane*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, 26 ottobre 2017

PITTELLA

18R00013

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 23.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 42 del 31 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.)*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB), allegato alla presente legge.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 ottobre 2017

PITTELLA

(Omissis).

18R00014



LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2017, n. 24.

Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017/2019 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 42 del 31 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA (A.L.S.I.A.)

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) i fondi, nell’importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente all’esercizio finanziario 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) i fondi, nell’importo massimo di euro 1.650.000,00, già iscritti nella Missione 16 - Programma 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Basilicata, approvato con la legge regionale 28 aprile 2017, n. 7, per concorrere alle spese di funzionamento della stessa Agenzia, relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), allegato alla presente legge.

TITOLO II

NORMA FINALE

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 26 ottobre 2017

PITTELLA

(Omissis).

18R00015



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica con ripubblicazione del decreto del Presidente della Provincia del 10 ottobre 2017, n. 37, della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto-Adige recante: «Regolamento sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario».

Per un mero errore materiale nel testo in lingua italiana articolo 1, comma 1 risulta riportata la data della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sbagliata, la seguente rettifica è pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 48/I-II del 28 novembre 2017.

Quindi l'art. 1, comma 1 sarà il seguente:

«Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la nomina, la composizione e il funzionamento della Commissione tecnico scientifica provinciale per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, di seguito denominata Commissione, e determina i criteri per la valutazione di tali esperienze in attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.


(*Omissis*).».

18R00105


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-018) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 5 1 2 *

€ 3,00

